

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.

Via Mameli, 10 – GROSSETO

**SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SERVIZIO
TRASPORTO ACQUA POTABILE MEDIANTE AUTOBOTTI, NEL
TERRITORIO GESTITO DA ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA ACCORDO
QUADRO PER LA DURATA DI 30 MESI – LOTTO II SIENA**

Tender 3188 – Rdo 4750 CIG: xxxxxxxxxxxx

AFFIDATO ALL'IMPRESA: xxxxxxxxxxxx (p.iva: xxxxxxxxxxxx)

TRA

1) **ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.** (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" e in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell'Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23 Maggio 2022;

E

2) l'Impresa **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** (di seguito denominata anche "Appaltatore"), con sede legale in xxxxxxxxxxxx n. x xxxxxxxxxxxx, Comune di xxxxxxxxxxxx (xx) Numero di iscrizione del Registro delle Imprese/P.IVA/CF xxxxxxxxxxxx; in persona del suo Amministratore Unico, Rappresentante dell'Impresa xxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxx (xx), il xxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale.

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica,
mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art.

18, comma 1 D.lgs. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement di
Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE

- con Relazione a contrarre allegata alla RDA n. 20003861 l'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora SPA ha approvato la copertura economica per l'espletamento della gara relativa all' "Accordo Quadro per il servizio di servizio trasporto acqua potabile mediante autobotti, nel territorio gestito da Acquedotto del Fiora Spa – Lotto II Siena", importo complessivo dell'accordo quadro è di € 150.000,00 di cui € 600,00 per oneri inerenti alla sicurezza oltre Iva per legge;

- con la medesima Relazione a contrarre, l'Amministratore Delegato autorizzato ad esperire gara mediante confronto competitivo con la richiesta di tre preventivi, ai sensi dell'art. 3 e 4 del Regolamento per l'affidamento degli appalti di Lavori, Beni e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.lgs. 36/2023 approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione con delibera del 07/07/2023 Prot. Nr. 20187 e Integrato con determina prot. 5459 del 29/02/2024.
--

Il criterio di selezione dell'offerta sarà quello del MINOR PREZZO ai sensi dell'art. 11 del regolamento suddetto.

	in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse per la formulazione dell'offerta;	
	- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.	
	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.	
	Art. 1 – Oggetto	
	L'appalto ha per oggetto un "servizio di trasporto acqua potabile mediante autobotti, nel territorio gestito da acquedotto del fiora spa accordo quadro per la durata di 30 mesi – lotto II SIENA.	
	Tender 3188 – Rdo 4750 CIG: xxxxxxxxxxxx" , come meglio specificato nel CSA e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.	
	Le tempistiche e le modalità di esecuzione del servizio avverranno nel rispetto di quanto previsto dal CSA relativi allegati e lettera d'invito.	
	Come riportato all' Art. 10 del Csa a cui si rimanda integralmente le attività oggetto del presente Contratto si riconducono fondamentalmente, ai comuni di seguito indicati:	
	Lotto SIENA, Comuni: Siena, Sovicille, Monticiano, Chiusdino, Montieri, Monteriggioni, Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa; Murlo, Buonconvento,	
	Pagina 4 di 13	

S.p.A. e il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di
Acquedotto del Fiora S.p.A.

Art. 3 – Durata

Il tempo utile per ultimare le attività comprese nell'affidamento è fissato in
30 mesi naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio.

Qualora alla scadenza temporale del contratto quadro non sia esaurito
l'importo massimo complessivo di cui sopra, Acquedotto del Fiora S.p.A., a
suo insindacabile giudizio, potrà prorogare il termine contrattuale fino a
concorrenza del sopra indicato importo.

L'importo dell'affidamento rappresenta il limite massimo di tutte le
prestazioni contrattuali alle quali l'appaltatore è vincolato agli stessi prezzi
patti e condizioni di aggiudicazione.

Dalla sottoscrizione del contratto non deriva per l'appaltatore il diritto a
pretendere il raggiungimento dell'importo massimo complessivo del
contratto.

Art. 4 – Corrispettivo, Modalità di pagamento e Revisione Prezzi

Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per
il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente
contratto quadro, è fissato in € 150.000,00 di cui € 600,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva come per legge.

Il ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario pari al **xx,xx%** dovrà
essere applicato in fase di esecuzione ai prezzi unitari dell'EPU posto base di
gara.

Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con
acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con
apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR
29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 comma 1 Dlgs 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio in oggetto, i prezzi sono aggiornati, previa esplicita richiesta, decorso almeno 1 anno dalla stipula del contratto e con frequenza non superiore ad una volta ogni 6 mesi.

La revisione dei prezzi potrà avvenire con le modalità sopra esplicitate in
considerazione della componente MANODOPERA, ovvero in base ad
oscillazioni di prezzi riconosciuti dal CCNL applicato dall'appaltatore e con le
seguenti modalità:

verrà valutata la variazione dell'indice al momento della presentazione dell'offerta rispetto all'indice al momento della richiesta di rivalutazione. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate, rispettivamente dalla Stazione appaltante o dall'Appaltatore/Fornitore, soltanto se risulteranno tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al cinque/00 per cento del costo del servizio offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. In tal caso si procederà a riconoscere, in aumento o in diminuzione,

per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'ottanta/00 per cento di detta eccedenza.

Art. 5 – Garanzia fidejussoria e assicurazioni

L'impresa con prot AdF n. xxxx del xxxxx ha presentato **Fideiussione assicurativa n. xxxxxxxxxx**, rilasciata da xxxxxxxxxxxxxx, Agenzia di xxxxxxx, Subagenzia xxxx pari al 5% dell'importo contrattuale.

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE e a favore di AdF, fino alla concorrenza di **€ XXXX** corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo. La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'APPALTATORE ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi polizza nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza **n. xxxxxxxxxx** stipulata con xxxxxxxxxxxxxx., Agenzia di xxxxxxxxxxx, agli atti della Stazione appaltante per un massimale di € 500.000,00.

Art. 6 – Subappalto

Per questa tipologia di servizio il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 119 del dlgs 36/2023.

E' fatto obbligo in capo all'appaltatore in caso di subappalto di inserire nei contratti di subappalto tra appaltatore e subappaltatore la clausola di cui al successivo articolo – APPLICAZIONE E PREVISIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'.

Art. 7 – Obblighi Appaltatore

L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'Impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione del servizio secondo le indicazioni del RUP o dal DL.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

- a) Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;
- b) Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

Art. 8 – Penali

Si rinvia integralmente nel CSA e allegati.

Art. 9 – Inadempienze dell'appaltatore

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art. 10 - Risoluzione automatica del contratto

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- 3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;
- 4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 94-95 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.
- 6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- 7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- 8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;

9)	compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;	
10)	qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;	
11)	mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;	
12)	violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;	
13)	violazione delle disposizioni in materia di subappalto;	
14)	omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;	
15)	violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;	
16)	inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;	
17)	reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;	
18)	violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;	
19)	accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;	
20)	violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;	
21)	occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;	

	22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;	
	23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.	
	24) violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante.	
	25) pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal codice penale.	
	In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.	
	Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.	
	In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.	
	La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto	
	Pagina 13 di 13	

manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 122 del d.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

Art. 11 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) AdF S.p.A. potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti 1,2,3 e 4:

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori

<https://www.fiora.it/compliance.html#AFdisponibili> e si impegna a

conformarsi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con

riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:

- all'Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,
- ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di
cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico
darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con
effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il
risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

1.	Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al
	d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e
	cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di
	applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura
	aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e
	controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità
	amministrativa degli enti.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore" <https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF>, destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF.

Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori) possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.

3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in [https://www.agcm.it/competenze/tutela-della concorrenza/normativa?limit=0](https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0) ; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare

le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato

<https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF>

4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>.

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

In AdF è stata designata come DPO, Anna Rita Curci, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@fiora.it

Art. 14 – Applicazione e previsione della normativa di cui al

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo:

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

Art. 16 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al
Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si
rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli
Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente *L'Amministratore Delegato* (Piero Ferrari)

Per L'Impresa xxxxxxxxxx Firmato digitalmente *Il Rappresentante Legale*
(xxxxxxxxxx)